

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3001-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
col Ministro dell'ambiente
col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2942)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 gennaio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1998*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame - strutturato su quattro articoli - autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare per l'Italia l'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altro. Ne dispone, inoltre, l'esecuzione e fissa nella misura di 14 milioni di lire annui dal 1997 gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato determinati dall'applicazione e gestione dell'Accordo.

L'Accordo di partenariato con l'Uzbekistan rientra nel più vasto complesso delle intese raggiunte dall'Unione europea con gli Stati successori dell'Unione Sovietica ed è finalizzato sia a sostenere la transizione della Repubblica centro-asiatica verso la democrazia e l'economia di mercato, sia a fornire una cornice allo sviluppo delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti.

L'Accordo presuppone il pieno rispetto, da parte dei contraenti, dei diritti umani ed incoraggia, in questo senso, le più recenti aperture fatte dal presidente uzbeko, Karimov, culminate nella creazione di istituzioni per la difesa di quei diritti, avvenuta con la collaborazione dell'Osce.

Di particolare rilevanza, nel contesto dell'Accordo, appaiono gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 22 e 46.

Nell'articolo 1 si enunciano le finalità generali dell'Accordo e del partenariato che istituisce. Fra esse figurano il sostegno all'indipendenza ed alla sovranità dell'Uzbekistan, l'appoggio alla sua trasformazione politica ed economica in senso democratico - con l'obiettivo finale dell'instaurazione dello Stato di diritto e di un mercato efficiente - nonchè la promozione di relazioni commerciali e produttive più strette.

Nell'articolo 2, le Parti si vincolano ancora più strettamente a conformare il proprio comportamento politico ai valori democratici, affermando solennemente che «il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo [...] sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato».

Nell'articolo 3, le Parti riconoscono come basilari anche il mantenimento e lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati successori dell'Unione Sovietica, formalizzando il proprio impegno alla stabilizzazione della regione.

L'articolo 4 introduce il dialogo politico, definendone altresì gli obiettivi, fra i quali vi sono l'avvicinamento dell'Uzbekistan all'«intera comunità degli Stati democratici», la progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse e la collaborazione nella promozione dei diritti dell'uomo e delle minoranze. In base ai successivi articoli 5 e 6, sedi e strumenti di questo dialogo sono il Consiglio di cooperazione, che si riunirà a livello ministeriale almeno una volta all'anno (articolo 78), nonchè incontri regolari a livello di alti funzionari, diplomatici ed esperti. Il dialogo avrà anche una dimensione parlamentare, essendo prevista dagli articoli 7 ed 83 dell'Accordo la costituzione di un Comitato parlamentare di cooperazione.

Con l'articolo 8, le Parti si concedono mutuamente il trattamento della nazione più favorita in campo commerciale, mentre l'articolo 22 è il fondamento della libertà di stabilimento accordata dalle Parti contraenti alle società della controparte sul proprio territorio.

La promozione e la protezione degli investimenti trovano ulteriore garanzia nelle

disposizioni dell'articolo 46, che prevedono espressamente la conclusione di accordi per evitare le doppie imposizioni e la creazione di condizioni favorevoli per attirare investitori stranieri in Uzbekistan.

Altro aspetto meritevole di attenzione del presente Accordo è la cooperazione per la prevenzione delle attività illegali ed il controllo dell'immigrazione illegale, cui è dedicato l'intero Titolo VIII (articoli 69-72).

Da quanto precede, si evince la conclusione che l'Accordo in esame copra l'intero

spettro delle materie d'interesse delle Parti, tutelando in particolare l'aspirazione degli Stati dell'Unione europea a promuovere il rispetto dei diritti umani in Asia centrale, contribuire alla stabilizzazione della regione, partecipare allo sfruttamento delle ingenti risorse energetiche uzbeke e intensificare la lotta internazionale al crimine organizzato.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

24 febbraio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

24 febbraio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che per le annualità a partire dal 1998 il riferimento contenuto nella norma di copertura finanziaria si intenda al bilancio triennale 1998-2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 101 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.